



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO



Regio decreto del 9 marzo 1905, n. L (parte supplementare), che erige in ente morale e approva lo statuto della Scuola professionale e filologica « Geometra Francesco Borgogna » in Vercelli.

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1905, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la domanda presentata dal Consiglio d'amministrazione della Scuola filologica e professionale « Geometra Francesco Borgogna », in Vercelli;

Considerato che, in riguardo ai mezzi di funzionamento ed agli scopi che la Scuola si propone, nulla osta a che essa sia riconosciuta in ente morale, e che ne sia approvato lo statuto organico.

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola professionale e filologica « Geometra Francesco Borgogna », in Vercelli è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della predetta Scuola, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

STATUTO ORGANICO.

Art. 1.

La Scuola filologica e professionale istituita in Vercelli nel 1888 è riordinata in conformità del presente statuto e prende il nome di Scuola professionale e filologica « Geometra Francesco Borgogna ».

Art. 2.

La Scuola è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed ha lo scopo di completare e migliorare con regolari corsi di studio e con ogni altro mezzo idoneo, l'istruzione e l'educazione di coloro che vogliono dedicarsi alle industrie ed ai commerci.

Art. 3.

La Scuola si divide in due sezioni:

- a) Sezione industriale, che comprende corsi di studio relativi alle arti e ai mestieri;
- b) Sezione commerciale nella quale sono impartiti insegnamenti attinenti all'esercizio del commercio.

X Su proposta del Consiglio d'amministrazione il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà istituire nella Scuola altri insegnamenti e corsi liberi diretti ad educare e migliorare l'animo e lo stato delle classi operaie.

Art. 4.

Potranno pure con l'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio essere istituiti nella Scuola laboratori ed officine d'arti e mestieri.

Ove i mezzi lo consentano e con le norme, che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dal Ministero predetto, la Scuola potrà concedere sovvenzioni redimibili di perfezionamento a giovani di eccezionale intelligenza per compiere maggiori studi in

Italia ed all'estero, con l'obbligo di rimborsare ratealmente la Scuola delle sovvenzioni avute quando esercitino un lavoro remunerativo.

Subordinatamente ai mezzi disponibili, e con l'approvazione del Ministero, la Scuola potrà infine promuovere concorsi ed esposizioni per favorire le industrie vercellesi e farne conoscere ed apprezzare i prodotti.

Art. 5.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) del capitale di lire cinquantamila (lire 50,000), ora depositato alla Cassa di risparmio di Vercelli e che sarà, entro i due mesi successivi alla pubblicazione del regio decreto che approva il presente statuto, convertito in rendita pubblica intestata alla Scuola;

b) del materiale scolastico e professionale che la Scuola possiede e che dovrà essere regolarmente inventariato. Ogni altro lascito o liberalità, che la Scuola potrà in seguito ricevere, servirà — salvo diversa disposizione del donatore — ad accrescere il patrimonio e dovrà essere investito in certificati nominativi di rendita-pubblica.

Art. 6.

Alle spese di funzionamento della Scuola si provvederà:

a) con l'annuo reddito patrimoniale;

b) con le tasse pagate dagli alunni;

c) con i contributi e i sussidi ordinari e straordinari, che eventualmente fossero a tale scopo assegnati alla Scuola dal Governo, da enti locali e da privati.

Art. 7.

L'amministrazione della Scuola è affidata ad un Consiglio d'amministrazione, composto di dieci membri effettivi e di un numero limitato di membri onorari, i quali hanno solo voto consultivo.

Art. 8.

I membri effettivi del Consiglio d'amministrazione sono:

un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

un delegato della Camera di commercio di Torino;

un delegato del comune di Vercelli;

un delegato della Cassa di risparmio di Vercelli.

Sono pure membri effettivi a vita i signori:

Avv. Antonio Borgogna fu Francesco;

Prof. Luigi De Filippi;

Colonnello Casare Faccio;

Pietro Masgero;

Giovanni Sambonet;

Elia Treves.

I delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della Camera di commercio di Torino, del Comune e della Cassa di risparmio di Vercelli durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Venendo a mancare qualcuno dei membri effettivi a vita, sarà mano a mano sostituito con delegati del Ministero, della Camera di commercio, del Comune e della Cassa di risparmio di Vercelli, nominandone uno a vicenda nell'ordine in questo paragrafo stabilito.

Alle ultime due vacanze, che si verificassero fra i membri effettivi a vita, si provvederà dal Consiglio d'amministrazione.

I membri effettivi così eletti resteranno in carica per 4 anni.

Art. 9.

I membri onorari sono a vita e temporanei.

Sono membri onorari a vita quelle benemerite persone ed i rappresentanti di quelli enti, che donino alla Scuola un capitale fruttante almeno cinquecento lire di reddito annuo.

Sono membri onorari temporanei, cioè per tutta la durata del sussidio, coloro che diano alla Scuola un sussidio annuo non inferiore alle lire cinquecento.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione della Scuola nomina nel proprio seno un presidente, un vice-presidente ed un economo, che costituiscono la Giunta di vigilanza dell'Istituto.

Il presidente dura in carica 4 anni, il vice-presidente e l'economista 2 anni, e possono essere rieletti.

Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio d'amministrazione e della Giunta di vigilanza con voto deliberativo, salvo che per le questioni che personalmente lo riguardano, ed ha anche l'ufficio di segretario del Consiglio e della Giunta.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, per mezzo del suo presidente, rappresenta la Scuola di fronte alle autorità ed ai privati ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) provvede al regolare andamento amministrativo della Scuola;
- b) compila il bilancio preventivo della Scuola e lo trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno 2 mesi prima che entri in esercizio;
- c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, non più tardi di 2 mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo;
- e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della Scuola;
- f) esercita funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla Scuola;
- g) presenta alla fine d'ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola.

Art. 12.

La Giunta di vigilanza veglia a che siano osservate le disposizioni dello statuto organico e dei regolamenti, nonché le deliberazioni del Consiglio e le disposizioni del Ministero; prende, in caso d'urgenza, quei provvedimenti, che sarebbero di competenza del Consiglio d'amministrazione, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

Art. 13.

I fondi per le spese annuali saranno depositati a conto corrente presso la Cassa di risparmio di Vercelli.

I mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento dal conto corrente per le spese saranno firmati dal presidente o dal vice-presidente e dall'economo.

Art. 14.

La direzione dell'andamento didattico della Scuola spetta esclusivamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore della Scuola proporrà quindi al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal Collegio degli insegnanti.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della Scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 15.

Il direttore della Scuola ed il personale insegnante sono nominati dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a pubblici concorsi da lui aperti.

Può tuttavia il direttore essere scelto dal Ministro predetto fra il personale insegnante della Scuola.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

Su proposta del Consiglio d'amministrazione il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di derogare dalle disposizioni del precedente articolo per ciò che riguarda il personale insegnante attualmente in carica presso la Scuola, quale risulta dagli orari d'insegnamento per l'anno scolastico 1904-905.

Art. 17.

Il direttore coadiuva la Giunta di vigilanza nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, provvede all'andamento didattico e disciplinare della Scuola e dei laboratori.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento, sceglie i libri di testo, fa al Consiglio d'amministrazione le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico.

Art. 19.

Nel caso che il trattamento di riposo, che sarà istituito a favore degli insegnanti delle Scuole industriali e commerciali, possa essere esteso agli insegnanti della Scuola professionale Borgogna, questa concorrerà, con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio, al pagamento del contributo per il trattamento di riposo dei propri insegnanti, i quali saranno tenuti a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento.

Dal predetto trattamento di riposo sono esclusi gl'insegnanti, che abbiano diritto a conseguire pensione come impiegati d'altre amministrazioni.

Art. 20.

Gli alunni della Scuola pagheranno una tassa annuale di iscrizione ed una quota mensile, che sarà stabilita nella minore misura possibile.

Quando i mezzi siano per consentirlo, il Consiglio d'amministrazione potrà, a titolo di premio, restituire le tasse pagate agli alunni, che avranno con diligenza e profitto frequentato gli insegnamenti.

Art. 21.

Agli alunni, che avranno superato un regolare esame, la Scuola rilascerà, alla fine dell'anno scolastico, un certificato di profitto, ed alla fine del corso degli studi un diploma comprovante la frequenza alle lezioni e l'acquisita conoscenza delle materie insegnate.

Art. 22.

Con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente statuto, come pure le materie d'insegnamento nella Scuola, le condizioni per l'ammissione degli alunni, le tasse da pagarsi da questi, ed in genere tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della Scuola.

Art. 23.

Venendo a cessare, per qualsiasi causa, la Scuola, il capitale iniziale di essa in cinquantamila lire sarà, per tramandare il ricordo dell'attuale istituzione, devoluto all'Istituto di belle arti in Vercelli, per la fondazione di borsa di perfezionamento denominata dal titolo della Scuola: « Geometra Francesco Borgogna ».

Tale borsa di perfezionamento sarà concessa mediante pubblico concorso all'allievo più meritevole.

Tutto il resto, capitali e materiale della Scuola, sarà devoluto al comune di Vercelli, che dovrà servirsene a scopo di pubblica istruzione.

Approvazione dello statuto organico della Scuola professionale e filologica
" Geometra Francesco Borgogna " in Vercelli.

L'anno 1905, addì 12 febbraio, in Vercelli, convocatasi l'amministrazione della Scuola " Geometra Francesco Borgogna ", ed essendo presenti i signori colonnello Cesare Faccio, prof. Luigi De Filippi, Pietro Mascero, Giovanni Sambonet e Treves Elia, l'amministrazione delibera ed approva lo statuto organico, come avanti descritto composto di 23 articoli.

Previa lettura e conferma, il presente verbale viene sottoscritto,

Firmati: PIETRO MASERO, *presidente* — Prof. L. DE FILIPPI — Colonnello CESARE FACCIO — GIOVANNI SAMBONET — ELIA TREVES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

RAYA.

